



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale concernente l'uso dell'autosilo Cervia



Indice

| | | |
|----------------|-------------------------------------|----------|
| Art. 1 | Scopo | 2 |
| Art. 2 | Gestione | 2 |
| Art. 3 | Abbonamenti e autorizzazioni | 2 |
| Art. 4 | Effetti | 2 |
| Art. 5 | Procedura | 2 |
| Art. 6 | Tessera | 2 |
| Art. 7 | Validità | 2 |
| Art. 8 | Tariffario | 3 |
| Art. 11 | Disdetta e revoca | 3 |
| Art. 12 | Competenza | 4 |
| Art. 13 | Sanzioni | 4 |
| Art. 14 | Entrata in vigore | 4 |
| Art. 15 | Abrogazione | 4 |

Il Municipio di Bellinzona, visti gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché le norme applicabili del Regolamento comunale e del Regolamento comunale sull'occupazione dell'area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina l'uso dell'autosilo Cervia (detto in seguito autosilo).

Art. 2 Gestione

L'autosilo comprende il piano in superficie e i due piani sotterranei. L'autosilo è aperto ventiquattr'ore al giorno.

Art. 3 Abbonamenti

¹ Possono ottenere l'abbonamento, nel limite degli stalli designati (contrassegnati in giallo e non superiori a no. 40), le persone fisiche che risultano civilmente domiciliate nell'area del centro storico da viale Stazione (intersezione con Largo Elvezia) a piazza Indipendenza (lato nord), per al massimo un veicolo. Hanno pure diritto all'ottenimento dell'abbonamento i commerci (persone fisiche o giuridiche) che palesemente devono disporre di un veicolo per trasporto merci e chi è chiamato a svolgere attività professionale o commerciale per al massimo un veicolo, ritenuto che abbiano l'esigenza di spostarsi (attività commerciali in generale).

² Gli abitanti, i commercianti e i titolari di attività professionali che fanno capo al centro "Cervo 2" devono far capo all'autosilo privato accessibile da quello comunale.

³ Sono inoltre concessi 6 posti chiusi per veicoli di servizio comunali.

Art. 4 Effetti

L'abbonamento permette di parcheggiare il proprio veicolo negli stalli dell'autosilo, nel posto designato, senza limitazione di tempo.

Art. 5 Procedura

¹ La Polizia comunale è competente per il rilascio degli abbonamenti.

² La richiesta scritta per l'ottenimento dell'abbonamento deve essere inoltrata al Comando di Polizia comunale della Città di Bellinzona, corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'abbonamento;
- b. prova della mancanza di alternative di parcheggio nell'immobile in cui si abita o in cui si svolge l'attività commerciale (dichiarazione del proprietario);
- c. altre indicazioni atte a permettere un'oggettiva valutazione.

Art. 6 Tessera

¹ Al momento del rilascio dell'abbonamento la Polizia comunale procede all'assegnazione del numero del posteggio e l'abbonato ottiene una tessera magnetica. L'abbonato è tenuto a utilizzare esclusivamente il posteggio assegnato.

² La sostituzione della tessera magnetica in caso di smarrimento, danneggiamento, ecc. è a carico dei beneficiari dell'abbonamento e ammonta a CHF 30.-.

Art. 7 Validità

¹ L'abbonamento ha validità annuale e decade il mese successivo quando non vi sono più i requisiti previsti dall'art. 3.

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, può essere concesso un abbonamento della durata minima trimestrale.

Art. 8 Tariffario

a) Tariffa diurna – 0700 / 1900

| | |
|--------|-----------|
| 1 ora | fr. 2.00 |
| 2 ore | fr. 4.20 |
| 3 ore | fr. 7.20 |
| 4 ore | fr. 9.60 |
| 5 ore | fr. 12.00 |
| 6 ore | fr. 14.40 |
| 7 ore | fr. 16.80 |
| 8 ore | fr. 19.20 |
| 9 ore | fr. 21.60 |
| 10 ore | fr. 24.00 |
| 11 ore | fr. 26.40 |
| 12 ore | fr. 28.80 |

Primo scatto a 30 minuti; poi ulteriori scatti con intervalli di 30 minuti.

Tariffa notturna – 1900 / 0700

All'ora fr. 0.70

Primo scatto a 45 minuti; poi ulteriori scatti con intervalli di 1 ora.

b) Il prezzo dell'abbonamento è di fr. 200.00 mensili (IVA compresa). Lo stesso è da pagare in rate trimestrali anticipate.

c) Carte prepagate

Sono in vendita tessere prepagate alle seguenti condizioni:

| Valore | Prezzo di vendita | Sconto |
|-----------|-------------------|--------|
| fr. 10.- | fr. 9.- | 10 % |
| fr. 20.- | fr. 17.- | 15 % |
| fr. 50.- | fr. 42.- | 16 % |
| fr. 100.- | fr. 82.- | 18 % |
| ... | | |

All'acquisto viene richiesto il deposito di una cauzione di fr. 30--, che verrà restituita al momento della riconsegna. La carta è sempre ricaricabile.

Art. 9 Disdetta e revoca

¹La disdetta dev'essere inviata, da ambo le parti, per lettera raccomandata per la fine del mese con almeno 20 giorni di preavviso.

²L'abbonamento può venire revocato o limitato in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. Può essere parimenti revocato qualora i requisiti non siano adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso o non abbia provveduto al pagamento dell'abbonamento. In caso di mancato pagamento, qualora il primo sollecito non abbia esito, si procederà al blocco della tessera magnetica.

³La revoca totale per motivi d'ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

⁴Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato ha il diritto di chiedere il rimborso proporzionale (pro-rata temporis mensili) del rimanente periodo.

⁵La disdetta e la revoca comportano la restituzione della tessera magnetica entro 10 giorni dal termine dell'abbonamento

Art. 10 Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.

²Alla Polizia comunale è delegata la decisione di concessione, rispettivamente diniego, dell'abbonamento.

³Contro le decisioni di cui al cpv. 2 è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁴Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della LPAm.

Art. 11 Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguitate dal Municipio secondo la procedura di contravvenzione di cui gli articoli 145 e seg. LOC. E' inoltre prevista la sanzione della revoca dell'abbonamento.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Art. 13 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga la precedente Ordinanza municipale concernente l'uso dell'autosilo Cervia dell'ex comune di Bellinzona.

Adottata con risoluzione municipale no. 4425 dell'8 ottobre 2025

In pubblicazione all'albo comunale dal 14 ottobre 2025 al 12 novembre 2025